

N. R.G. 43/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| dott. Gianmarco Marinai       | Presidente Relatore |
| dott. Massimiliano Magliacani | Giudice             |
| dott. Emilia Grassi           | Giudice             |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di LEONARDO CIONI (P.I./ C.F. CNILRD67M04D403X)

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato il 17 aprile 2024, il debitore LEONARDO CIONI ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC dott. Patrizia Del Tredici sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica.

3. Il ricorrente non svolge attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,

- la situazione di indebitamento del ricorrente ha origine nell'incapacità di far fronte ai debiti contratti prevalentemente nei confronti dell'erario con le entrate derivanti dall'attività d'impresa esercitata in forma di ditta individuale fino alla chiusura nel 2010.

- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 1.144.000 euro, svolge attività di amministratore della [REDACTED], ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.500 circa.



- Il ricorrente è proprietario di un capannone industriale in Rosignano, valutato € 180.000, è intestatario dell'autocarro FIAT. targato CB924DF, immatricolato nel 2002, e dell'autovettura VOLVO, targata CW780PS immatricolata nel 2005; beni mobili registrati gravati entrambi da fermo amministrativo. Abita in un appartamento condotto in comodato gratuito (anche i beni mobili sono di proprietà della madre comodante).

Era anche proprietario dell'autovettura marca Audi targata EC446VT, immatricolata nel 2010 con oltre 530.000 km percorsi, il cui valore è stato stimato dall'Istituto Vendite Giudiziarie in € 2.000,00. Si tratta del mezzo che il Sig. CIONI utilizza quotidianamente per svolgere la propria attività. Il mezzo è stato ceduto alla [REDACTED], di cui Leonardo CIONI è l'Amministratore, in data 17/05/2023.

Risulta anche intestatario di un fondo pensione, presso AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. (codice adesione 25050240000002), cui ha aderito il 28/09/1999 con un valore al 31/12/2023, pari a € 4.767,43.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Patrizia Del Tredici.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.

b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).



8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

9. Deve essere sin d'ora precisato che lo stipendio spettante al ricorrente deve essere valorizzato nella sua interezza.

Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della par condicio e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verifica; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.

Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, in primis, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione ex art.2741 c.c.; dette regole finirebbero per restare, all'evidenza,

Deve, quindi, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore (è possibile sul punto richiamare la giurisprudenza formatasi in relazione all'interpretazione dell'art. 44 LF – tra le tante Cass. 463/2006 e Cass. 5994 del 14/03/2011). La disciplina del CCII ha sostanzialmente omogeneizzato la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata, riservando alla seconda procedura una indicativa collocazione sistematica (subito dopo la prima) ed infarcendo le norme ad essa dedicate di richiami espressi agli articoli relativi, appunto, alla liquidazione maggiore. Le comuni caratteristiche di universalità e segregazione patrimoniale giustificano l'applicazione analogica alla liquidazione controllata della disposizione di cui all'art. 144 CCII.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **LEONARDO CIONI, c.f. CNILRD67M04D403X.**

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai;**
- b) nomina liquidatore la dott. Patrizia Del Tredici, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;



c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscana>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

- d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 17/04/2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

*Dott. Gianmarco Marinai*

